



INFORMATIVA : ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

Disposizioni Generali

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, **ai figli adottivi** sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

3. Il **richiedente dichiara**, a norma del decreto del presidente della repubblica n. 445 del 2000, anche contestualmente alla domanda, **il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.**

4. Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.

Domanda per l'assegno per il nucleo familiare

1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

2. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, che sia cittadino italiano, dell'Unione europea, cittadino soggiornante di lungo periodo, e i cui familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, residente nel territorio dello stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli

del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.

3. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile: in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima: i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

5. Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari da cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
f.to Dott. Massimo Molgora